



# **COMUNE DI LUISAGO**

Provincia di Como

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE A PROFESSIONISTI ESTERNI**

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 14 novembre 2016

**ART. 1**  
**Oggetto e ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina gli incarichi di patrocinio legale dell'Ente a professionisti esterni conferiti per l'espletamento di attività di rappresentanza e difesa in giudizio in singole cause pendenti innanzi alle Magistrature, in conformità ai principi di trasparenza, economicità ed efficienza cui deve ispirarsi l'azione della Pubblica Amministrazione.

**ART. 2**  
**Motivazione**

1. In relazione all'oggetto della controversia, gli incarichi sono affidati con congrua motivazione che tenga conto della specializzazione e del curriculum trasmesso dai professionisti iscritti nell'elenco di cui al successivo articolo 3, nonché dell'attività prestata in favore del Comune nello svolgimento di incarichi analoghi, attuando un criterio di rotazione.

**ART. 3**  
**Istituzione dell'elenco degli avvocati patrocinatori del Comune**

1. Per l'affidamento degli incarichi legali esterni è istituito apposito elenco aperto ai professionisti, singoli o associati esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, nessuna esclusa, la cui tenuta è demandata al Responsabile del settore servizi amministrativi e finanziari, secondo le modalità descritte nei successivi commi.

2. L'elenco è unico e suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO

Assistenza e patrocinio presso le magistrature Amministrative: Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) – Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (C.G.A.R.S.) - Tribunale Regionale e Superiore delle Acque pubbliche.

Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE

Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Tribunale - Corte di Appello - Cassazione Civile.

Sezione C - CONTENZIOSO GIUSLAVORISTICO

Assistenza e patrocinio presso il Tribunale quale Giudice del lavoro, Corte di Appello - Cassazione Civile.

Sezione D - CONTENZIOSO PENALE

Assistenza e patrocinio presso: Tribunale – Corte d'Appello - Cassazione Penale.

Sezione E – CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Assistenza e patrocinio innanzi alle Commissioni Provinciali Tributarie.

3. I professionisti interessati sono invitati a presentare dichiarazione di disponibilità ad accettare incarichi da questo Ente, indicando il ramo di specializzazione ed allegando un dettagliato curriculum professionale e dovranno dichiarare di accettare tutte le disposizioni del presente regolamento.

4. I professionisti che ne fanno richiesta sono inseriti in un unico elenco approvato con determinazione del Responsabile del settore servizi amministrativi e finanziari. Per la formazione

dell'elenco, il Comune predispose apposito avviso e ne dà divulgazione anche inviandolo agli Ordini Professionali.

5. Successivamente alla fase istitutiva, l'elenco costituito in base ai commi precedenti è soggetto a revisione annuale, mediante aggiornamento, entro il 31 marzo di ogni anno, previo esame delle istanze all'uopo pervenute. I nominativi dei professionisti richiedenti, ritenuti idonei, sono inseriti nell'elenco in ordine strettamente alfabetico. L'iscrizione nell'elenco non costituisce, infatti, in alcun modo giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito.

6. In sede di prima applicazione, l'elenco sarà formato successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento e scaduti i termini di presentazione delle domande.

#### **ART. 4**

##### **Requisiti per l'inserimento nell'elenco**

1. Nell'elenco di cui al precedente articolo 3 possono essere inseriti gli avvocati, singoli o associati in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti per i cittadini dell'Unione Europea;
- b) godimento dei diritti civili e politici;
- c) non trovarsi in stato di incompatibilità con la Pubblica Amministrazione, né di avere cause ostative a contrarre con la P.A.;
- d) assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- e) iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno 5 (cinque) anni per l'inserimento nelle sezioni relative al contenzioso amministrativo e penale e da almeno 3 (tre) anni per l'inserimento nella sezione relativa al contenzioso civile e del lavoro, per i professionisti privi dell'abilitazione al patrocinio presso le Magistrature superiori.

2. Non possono essere iscritti nell'elenco coloro che al momento dell'iscrizione, abbiano in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il Comune di Luisago.

3. I professionisti che in costanza di iscrizione nell'elenco, promuovano giudizi avverso il Comune o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'ente stesso, saranno immediatamente cancellati dal predetto elenco.

#### **ART. 5**

##### **Procedura di iscrizione nell'elenco**

1. L'iscrizione all'elenco ha luogo su domanda del professionista interessato, con l'indicazione delle sezioni dell'elenco a cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum.

2. L'istanza, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

a) dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, resa con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, accompagnata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, in ordine ai seguenti stati, dati ed elementi:

- iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati presso il foro di competenza con indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni;
- eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori, ove in possesso, e relativa data;
- l'assenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

- di non aver riportato condanne penali e di non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
- codice fiscale e numero di partita I.V.A.

b) curriculum vitae e professionale comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell'elenco a cui si chiede l'iscrizione;

c) dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Luisago o in conflitto con gli interessi del Comune per la durata del rapporto instaurato;

d) dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento e l'impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;

e) copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale;

f) dichiarazione del professionista di accettazione in caso di conferimento dell'incarico della decurtazione del compenso rispetto agli importi previsti dal D.M. Giustizia 10.03.2014 n. 55 come previsto dal successivo art. 8.

3. L'iscrizione resta subordinata alla verifica delle veridicità di quanto dichiarato, nonché della regolarità contributiva in capo al professionista. Il Comune si riserva inoltre di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione.

4. Per gli studi associati, i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo devono riferirsi a ciascun componente.

5. Le domande incomplete possono essere sanate entro cinque giorni dalla notifica della relativa richiesta.

6. La presenza di situazioni o posizioni in contrasto con le norme del presente regolamento determinano la decadenza dall'incarico e la conseguente esclusione dell'elenco.

## **ART. 6** **Informazioni**

1. I professionisti incaricati s'impegnano ad informare per iscritto il Segretario Comunale ed il Sindaco, in quanto legale rappresentante dell'Amministrazione Comunale, su tutte le iniziative e le attività da essi intraprese in ordine all'incarico ricevuto.

2. Al Responsabile del servizio che ha conferito l'incarico è inviata, in tempi congrui, copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito, nonché copia dei verbali di udienza e degli atti di controparte.

3. Il legale incaricato è tenuto, inoltre:

- a) ad aggiornare costantemente il Comune sulle attività inerenti l'incarico, allegando relativa documentazione;
- b) a segnalare gli atti più opportuni per evitare danni o lievitazione dei costi, anche processuali;
- c) a non intrattenere altri rapporti professionali che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con gli interessi del Comune.

**ART. 7**  
**Inadempienze**

1. La manifesta negligenza, gli errori evidenti ed i ritardi, nonché i comportamenti in contrasto con le norme del presente regolamento e con quelle che regolano l'attività forense, danno luogo alla revoca dell'incarico ed alla risoluzione della convenzione, oltre che alla eventuale relativa richiesta di risarcimento danni.

**ART. 8**  
**Criteri per la definizione del compenso professionale**

1. A seguito della decisione di conferimento di un incarico legale, il Responsabile del servizio provvede a richiedere al professionista incaricato un preventivo di massima, redatto in conformità al comma 3 dell'art. 9 del D.L. 24.01.2012 n. 1 convertito dalla L. 27.03.2012 n. 27 e con riguardo a tutte le voci di costo, comprese spese, oneri e contributi, riferite alle singole prestazioni da svolgere per l'espletamento del mandato e raggruppate nelle varie fasi di cui all'art. 4 del D.M. 10.03.2014 n. 55;

2. La misura del compenso complessivo, non può comunque essere superiore ad un tetto massimo pari al valore medio di liquidazione stabilito dalle tabelle allegate al D.M. 10.03.2014 n.55, diminuito delle seguenti percentuali:

- a) per cause fino a 26.000 riduzione 20%;
- b) per cause tra euro 26.001 e euro 52.000 (e per quelle di valore indeterminato) riduzione 30%;
- c) per cause tra euro 52.001 ed euro 260.000 riduzione euro 35%;
- d) per cause tra euro 260.001 ed euro 520.000 riduzione 40%;
- e) per cause da 520.000 ad euro 1.500.000 riduzione 50%.

3. A seguito della pattuizione del compenso, il Responsabile del servizio provvede ad impegnare la spesa relativa sul competente intervento del bilancio ed alla successiva sottoscrizione del disciplinare di incarico.

4. La corresponsione dei corrispettivi viene effettuata, di norma, al termine dell'incarico e le liquidazioni avvengono, in ogni caso, previa presentazione di fattura.

5. L'ammontare dell'eventuale somma corrisposta a titolo di acconto per spese ed onorario non deve superare il 50% del corrispettivo e le liquidazioni avvengono previa presentazione di fattura.

**ART. 9**  
**Procedimento di conferimento dell'incarico**

1. La competenza a promuovere o resistere alle liti è del Sindaco.

2. L'incarico di patrocinio legale è conferito con determinazione del Responsabile del servizio, il quale adotta i consequenziali atti di gestione.

3. Nell'affidamento degli incarichi, l'azione amministrativa relativa alla procedura di individuazione dell'avvocato si informa ai seguenti specifici principi regolamentari:

- a) scelta nella Sezione di iscrizione (amministrativo, civile, penale, lavoro, tributario) coerente con la materia oggetto del contenzioso;
- b) sussistenza di casi di evidente consequenzialità o complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;
- c) applicazione del principio di rotazione fra gli iscritti all'elenco;

- d) inesistenza di rapporti di lavoro del legale da incaricare incompatibili con l'incarico da conferire.
4. Il Comune ha cura di formalizzare gli incarichi entro termini congrui per consentire i necessari approfondimenti della controversia da parte del professionista incaricato.
5. Nel disciplinare di incarico è prevista specifica clausola per cui, in caso di soccombenza totale dell'ente o di risoluzione anticipata del rapporto per causa imputabile al professionista (ivi compresa la rinuncia al mandato), la parcella non può eccedere i minimi tariffari, ridotti in base a quanto previsto dal precedente art. 8.
6. Ad avvenuta sottoscrizione del disciplinare di incarico, il Responsabile del servizio trasmette al professionista copia della deliberazione di costituzione in giudizio e di affidamento della rappresentanza legale dell'Amministrazione Comunale.
7. Il Responsabile del servizio interessato mette a disposizione del professionista la documentazione necessaria per la predisposizione degli atti relativi al giudizio, fornendo altresì tutte le informazioni utili all'espletamento dell'incarico.
8. Il Comune è sollevato da ogni responsabilità per fatti direttamente o indirettamente connessi allo svolgimento dell'incarico.
9. Ai fini del corretto svolgimento dell'attività di patrocinio, all'avvocato è fornita copia della determinazione d'incarico, nonché di tutti gli atti necessari ai fini della tutela degli interessi del Comune. All'uopo tutti gli uffici del Comune avranno cura di evadere ogni richiesta rivolta dagli avvocati difensori per l'istruttoria delle pratiche nei tempi strettamente necessari.

#### **ART. 10**

##### **Norme di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alla normativa in materia di attività legale.

#### **ART. 11**

##### **Dati trattati**

2. I dati raccolti in relazione allo svolgimento della attività oggetto del presente regolamento, in particolare per il conferimento degli incarichi, saranno trattati ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

#### **ART.12**

##### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di dichiarazione dell'immediata eseguibilità della deliberazione di adozione del medesimo.